



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 2675/12

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TORINO

SEZIONE 7

11/03/2014

ore 14:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N° 15-07-11

<input type="checkbox"/>	MARCIANTE	GIUSEPPE	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	GUGLIELMINO	ELIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	SALVATICO	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

11-03-2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11-03-2014

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2675/12 depositato il 26/10/2012
 - avverso SIL.RIFIUTO IRAP 2000
 - avverso SIL.RIFIUTO IRAP 2006
 - avverso SIL.RIFIUTO IRAP 2007
 - avverso SIL.RIFIUTO IRAP 2008
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO



proposto dai ricorrenti:

difeso da:
COLONNA FRANCESCA
C/O STUDIO BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI
C.SO VITTORIO EMANUELE II N.68 10100 TORINO TO

difeso da:
SGUALDINO CLAUDIA
C/O STUDIO BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI
C.SO VITTORIO EMANUELE II N.68 10100 TORINO TO



2675/12

FATTO E DIRITTO

Con atto depositato in data 26 ottobre 2012  ricorreva contro l'Agencia delle Entrate Direzione Provinciale di Torino i avverso il silenzio rifiuto tacito relativo ad imposta IRAP anni 2000 - 2006 - 2007 E 2008.

Elencava le varie istanze di rimborso presentate e rimaste inevase, specificando con apposito specchio riassuntivo le cifre versate, le date e le causali (acconti e saldi IRAP appunto) per un totale di euro 14.980,52.

Esponava in diritto la "panoramica" normativa e giurisprudenziale sul problema dell'IRAP, segnatamente sui requisiti di imposizione e del requisito della "autonoma organizzazione".

Nel merito, evidenziava essere il Ricorrente un agente di commercio, esercente tale attività in forma individuale, senza dipendenti o collaboratori, con utilizzo di beni strumentali nel minimo indispensabile.

Allegava le dichiarazioni relative agli anni di riferimento, derivandone la insussistenza dei presupposti impositivi.

Evidenziava di avere svolto l'attività nella propria abitazione,

Esponava ulteriori vicende relative all'annualità 2008 nella quale aveva locato un ufficio ed assunto una segretaria (dal 1 dicembre 2008).



Evidenziava che i costi erano relativi ad autovettura, carburante, spese telefoniche e “poco più”.

Per il 2007 giustificava i costi dal suo punto di vista e conclusivamente chiedeva in accoglimento del ricorso affermarsi il diritto al rimborso di quanto versato, con interessi e vittoria di spese.

Produceva documentazione di riferimento.

Si costituiva ritualmente l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Torino I e riconosceva – sulla base dell’evoluzione giurisprudenziale ben nota – il diritto al rimborso per le annualità di imposta eccezion fatta per il 2007. E si impegnava in tal senso.

Per questa annualità, viceversa, contestava il diritto in quanto il Ricorrente si era avvalso della collaborazione di un procacciatore di affari, nominativamente individuato.

Chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio per le altre annualità – cessata la materia del contendere - mentre per il 2007 chiedeva il rigetto del ricorso, con compensazione di spese.

Formulava le conseguenti richieste e si opponeva alla istanza di sospensione. Con vittoria di spese e “lite temeraria”.

A seguito della pubblica udienza del 11.3.2014, nella quale le Parti concludevano come a verbale, nel senso dell’accoglimento del ricorso la Parte Ricorrente e nella

richiesta di rigetto la Parte Resistente, relativamente all'annualità ancora in discussione.

In tali conclusioni, va detto che la Parte Ricorrente non ha mosso alcun rilievo in ordine alla reiterata richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, evidentemente e quanto meno implicitamente superando il problema dell'effettività del rimborso, garantito dalla Resistente Agenzia.

Sicché – come di seguito disposto - può correttamente dichiararsi la estinzione in accoglimento della specifica istanza della Resistente.

OSSERVA LA COMMISSIONE

Il ricorso è fondato.

Tanto si afferma con riferimento alla sola annualità 2007, per la quale la Resistente Agenzia non ha richiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo riconosciuto – in sostanza – che il Ricorrente non fosse imponibile ai fini IRAP in quanto non dotato della necessaria “autonoma organizzazione” nel senso (ormai pacifico) chiarito dalle numerose e costanti decisioni giurisprudenziali. Che genericamente si richiamano in quanto ben note.

Quanto alla annualità 2007, va detto, intanto, che lo stesso riconoscimento dell'assenza di organizzazione autonoma per le altre e diverse annualità (dove il riconoscimento e la cessazione del contenzioso) postula che la “differenza” dovrebbe essere costituita “soltanto”

4

dal rapporto fra il Ricorrente (un agente di commercio in forma individuale) ed un soggetto qualificato come procacciatore di affari.

Lo stesso Resistente Ufficio pare essere in questo ordine di idee, riconoscendo, inoltre, che il procacciatore aveva svolto la sua attività in relazione ad una sola unica "commessa" o poco più.

Già da questo, a vedere della Commissione, dovrebbe derivarsi la improponibilità della assimilazione ad un dipendente.

Né tale conclusione può essere smentita attraverso il ragionamento ulteriore della Resistente Agenzia, nel senso di far derivare una sorta di - assimilabile - dipendenza dal mero importo della prestazione.

Invero, una cosa è un rapporto di lavoro subordinato - o seriamente equiparabile ad esso - ben altra è il ricorso ad un soggetto terzo (per di più soltanto in una occasione ancorché economicamente "importante") che tale, quindi, rimane.

Con la conseguenza che non muta affatto - per questo - la struttura (organizzata o meno) del soggetto che di tale prestazione o collaborazione si avvale, per di più occasionalmente. Il che è anzi risolutivo.

A non dire che - dato verificabile - il preteso "dipendente" dovrebbe avere a suo volta indicato quanto percepito come reddito da lavoro dipendente.

Ma questo non soltanto non è stato sostenuto ma nemmeno minimamente dimostrato.



Diversamente, un lavoratore autonomo non organizzato diverrebbe tale sol per il fatto di essersi rivolto ad un legale per una importante e grave causa, connessa alla sua attività. Ovvero ad un consulente per farsi chiarire aspetti molto importanti e delicati di una specifica operazione o di un lavoro.

In realtà – e senza dover ricorrere più di tanto alle normative in tema di lavoro subordinato – il procacciatore d'affari è per definizione egli stesso “autonomo”. Ed alla sua opera si ricorre appunto in questa funzione.

Non viene, quindi, né assunto (nelle forme di legge) né licenziato.

In conclusione, non è un dipendente né a tale figura è assimilabile.

Ben diversa, ad esempio, la situazione di un rapporto di lavoro stagionale; per ovvi motivi. Ma non è questo il caso.

Ne deriva che la situazione di fatto del Ricorrente (riconosciuta per le altre annualità) non può ritenersi mutata (con conseguente imponibilità a titolo di IRAP) soltanto per questa circostanza.

Ne deriva che, pronunciata la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per tutte le annualità in discussione eccettuato il 2007 – per come richiesto dalle Parti e dalla stessa Resistente Agenzia, il ricorso deve essere accolto quanto all'annualità 2007.



